

AVVISO PUOI PLUS DEL 09/12/2024 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI PROMOTORI

Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore con il 24 maggio 2025 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119, disciplina la formazione prevista dagli artt. 32, 34, 37, 73 e 98 del D.lgs. 81/2008. L'Accordo conferma quanto stabilito dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008: la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere erogata prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa. Viene, inoltre, chiarito che non è ammessa la possibilità di completare la formazione entro i 60 giorni successivi all'avvio dell'attività.

La responsabilità della formazione sulla sicurezza resta attribuita al datore di lavoro, come già previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008, quale soggetto giuridicamente tenuto a garantire che ogni lavoratore – e quindi anche ogni tirocinante – riceva la formazione obbligatoria **prima dell'inizio dell'attività**.

Tale responsabilità è personale e non delegabile.

Il 23 maggio 2026 è terminato il periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui sopra, pertanto, al fine di garantire la corretta attuazione dei percorsi di tirocinio attivati a valere sul Progetto PUOI PLUS si richiama l'attenzione dei Soggetti Promotori sul rispetto della normativa da parte dei Soggetti Ospitanti a partire dal **24 maggio 2026**.

Il Soggetto Promotore deve, quindi, accertare dai tirocini con avvio 1° giugno che il tirocinante abbia completato tutta la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo del 17 aprile 2025 **prima dell'inizio delle attività di tirocinio**, verificando la correttezza e completezza della documentazione. Il Promotore non sostituisce il datore di lavoro, ma esercita un obbligo di vigilanza procedurale e di tutela nei confronti del tirocinante. La formazione si considera regolarmente assolta alla data di svolgimento della verifica finale dell'apprendimento, che deve essere antecedente l'inizio delle attività di tirocinio.

Ai fini del progetto PUOI PLUS, sarà necessario allegare obbligatoriamente alla prima richiesta di indennità mensile di tirocinio l'attestato di frequenza redatto secondo quanto stabilito dalla normativa regionale o, in mancanza, da quella nazionale. Nel caso in cui la formazione fosse erogata nelle prime giornate di tirocinio, sul Registro delle attività formative (Allegato 4) dovrà essere indicata l'erogazione della formazione nella colonna "Attività".

Si rammenta che secondo quanto previsto dall'art. 14.13 dell'Avviso "Condizioni per il riconoscimento del contributo", qualora non venisse dimostrata l'erogazione della formazione nei termini previsti dalla normativa in vigore, il contributo relativo al servizio/misura A5 al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante non sarà riconosciuto, pur non costituendo tale circostanza causa di mancato pagamento della mensilità al tirocinante.

Si comunica, infine, che Sviluppo Lavoro Italia ha provveduto ad aggiornare l'Avviso nelle parti interessate, adeguandolo alla nuova normativa, e a pubblicare le modifiche sul Sito Istituzionale.

Roma, 10/06/2026

Il RUP del Progetto PUOI PLUS
Dr.ssa Rosa Rotundo